

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

(Legge n. 197 del 29.12.2022, pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022)

Le novità in materia di regimi semplificati e agevolazioni fiscali

Modifiche al regime forfetario

A decorrere dal 01.01.2023 viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l'accesso e per la permanenza nel regime di favore.

La verifica del limite, dal 2023, è effettuata tenendo conto del nuovo valore e computando i ricavi ed i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Viene prevista l'esclusione automatica ed immediata dal regime forfetario nel caso in cui in corso d'anno i ricavi ed i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

In tal caso, ai fini delle dirette l'esclusione rileva per il periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini IVA è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite.

Superbonus - modifiche

Vengono previste alcune eccezioni alle disposizioni temporali previste per la rimodulazione del 110% (progressivamente ridotto al 65% nell'anno 2025).

La riduzione dal 110% al 90% prevista per l'anno 2023 non si applica con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

1. **interventi diversi da quelli effettuati dai condomini:** se alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la CILAS;
2. **interventi effettuati dai condomini:** se la delibera di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente all'19.11.2022 a condizione che per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti effettuata la CILA. La riduzione non trova applicazione, inoltre, nel caso in cui la delibera che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 19 ed il 24.11.2022 a condizione che la CILA risulti effettuata alla data del 25.11.2022;

3. **interventi di demolizione e ricostruzione:** se alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Viene inoltre stabilito che alle ONLUS, agli ODV ed alle APS iscritte negli appositi registri il superbonus spetta anche per gli interventi trainati di installazione di impianti solari fotovoltaici installate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti a vincolo.

Flat tax su incrementi

Viene prevista la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 15% sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra reddito d'impresa/lavoro autonomo 2023 e il reddito d'impresa/autonomo più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata di un importo del 5% del maggiore dei redditi del triennio, nel limite massimo di 40.000 euro.

L'applicazione di tale imposizione sostitutiva è irrilevante ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d'imposta 2024: l'acconto dovrà essere calcolato come se il regime non avesse mai avuto applicazione.

Il reddito soggetto a tassazione sostitutiva rileva, invece, ai fini del calcolo delle soglie reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di benefici fiscali e non.

Acquisto abitazione under 36

Viene prevista la proroga di alcune misure previste a favore dell'acquisto dell'abitazione da parte di soggetti under 36 tra cui l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparini") fino al prossimo 31.12.2023.

Viene inoltre prorogato il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiori a 36 anni) con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Viene estesa l'agevolazione prima casa prevista dal DL n. 73/21 agli atti stipulati fino al 31.12.2023, con previsione dell'esenzione dalle imposte

d'atto ed un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, nonché nell'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione degli immobili.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Viene riaperto fino al 31.12.2023 il termine di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.

La possibilità di rinegoziare il mutuo spetta ai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro, che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura trova applicazione con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 01.01.2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Per effetto della misura il mutuatario ha diritto ad ottenere l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

Assegnazione e cessione di beni ai soci agevolata

Viene riproposta la procedura agevolata di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali, nonché di trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.

Il beneficio consiste nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le imprese che risultano di comodo per almeno 2 anni), ovvero del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Il beneficio trova applicazione con riferimento alle operazioni poste in essere entro il 30.09.2023.

Estromissione dell'immobile strumentale

Specularmente alla precedente procedura, viene riproposta la misura dell'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale dal regime di impresa.

Il beneficio trova applicazione con riferimento alle estromissioni effettuate entro il 31.05.2023 e consiste nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle

plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Rideterminazione costo terreni e partecipazioni

Viene riproposta la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, estendendo l'ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, così come la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.

Il regime agevolato trova quindi applicazione anche con riferimento alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 01.01.2023 al di fuori dal regime di impresa da persone fisiche, società semplici, ENC, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a condizione che i beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per il 2023 viene prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva unica del **16%**, con versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo (15.11.2023 / 15.11.2024 / 15.11.2025).

Bonus barriere architettoniche

Gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, che hanno potuto fruire di un beneficio del 75%, vengono prorogati fino al 31.12.2025.

Viene inoltre stabilito che per tali deliberazioni in sede di assemblea condominiale è necessaria la maggioranza di partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Aumento limiti contabilità semplificata

A decorrere dal 01.01.2023 le imprese possono essere ammesse al regime di contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi percepiti in un anno intero non siano superiori a 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi (in precedenza 400.000), ovvero 800.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto altre attività (in precedenza 700.000 euro).

Imposta sostitutiva pensioni AVS, LPP e del Principato di Monaco

Viene prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte in Italia da parte di assicurazioni e gestioni svizzere AVS e LPP a decorrere dal 30.09.2015 (data di entrata in vigore della voluntary disclosure), mentre a decorrere dal 01.01.2023 la medesima imposta sostitutiva trova applicazione per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte degli enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco.

Detrazione IVA acquisto case ad alta

Viene reintrodotta il beneficio sull'acquisto di abitazione di classe energetica A o B cedute da OICR o dalle imprese costruttrici, pari al 50%

efficienza

dell'IVA pagata per l'acquisto e fruita sotto forma di detrazione.

Il beneficio trova applicazione con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31.12.2023.

Stralcio delle cartelle

Con l'art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. **Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori** (esempio, dai Comuni) **e quelli affidati ai concessionari locali.**

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015, che risultino non pagati al 31.3.2023. Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L'importo del debito residuo all'1.1.2023 fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Sono **esclusi** dall'annullamento automatico:

1. le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
2. i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
3. le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
4. le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
5. l'IVA riscossa all'importazione.

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali, l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del

DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Alcu annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

Gli enti possono stabilire di non applicare l'art. 1 co. 229 della L. 197/2022 con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023. Di ciò l'ente deve dare comunicazione all'Agente della riscossione entro il 31.1.2023 e nei propri siti Internet.

Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in **18 rate** scadenti:

1. le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
2. le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

È possibile **pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.**

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza. Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).

Sono **escluse dalla rottamazione** le seguenti ipotesi:

1. risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
2. IVA riscossa all'importazione;
3. somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
4. crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
5. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

6. sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), **la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute** (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

1. di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
2. di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
3. degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
4. dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Ravvedimento operoso speciale

Viene prevista la possibilità per il contribuente di **rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale tramite ravvedimento operoso speciale**, ovvero una specifica procedura che consente di **ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale con possibilità di versamento rateale** (la prima rata dovrà essere versata entro il prossimo 31.03.2023).

Possono essere oggetto di ravvedimento tutte le violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e a periodi d'imposta precedenti.

Il ravvedimento è precluso nel caso in cui via sia stata già contestazione alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall'articolo 36 ter del DPR n. 600/73.

Sono ravvedibili le violazioni che riguardano le dichiarazioni ed i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, con esclusione degli oneri collegati alla compilazione del quadro RW.

Con riferimento alla dilazione dell'importo, viene prevista la possibilità di versare l'importo del ravvedimento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo (con cadenza il 30.06 / 30.09 / 20.12 /31.03 di ogni anno).

Sempre entro il 31.03.2023 è necessario rimuovere l'inadempimento, pertanto – a titolo esemplificativo - è necessario presentare la dichiarazione integrativa.

Definizione avvisi bonari

Rientrano nella **definizione gli avvisi bonari** emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12 degli anni 2019, 2020 e 2021 a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto alla data del 01.01.2023, nonché quelli che verranno notificati al contribuente in data successiva al 01.01.2023.

Il contribuente che intende accedere alla definizione deve accettare tutti i rilievi e pagare nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata, in caso di dilazione, oppure l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali (oltre a interessi e altre somme), con versamento delle sanzioni in misura ridotta del 3%.

Ai fini del perfezionamento della definizione di tali avvisi è necessario che il versamento – da effettuare tramite F24 – sia tempestivo, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con riferimento alla rateazione, l'importo può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali.

La definizione riguarda anche avvisi bonari ricevuti al 01.01.2023 per qualunque periodo d'imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando le somme avendo fruito della dilazione.

Definizione agevolata accertamenti con adesione

Viene prevista la possibilità di **definire in via agevolata gli accertamenti con adesione con riduzione degli importi delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, anziché ad 1/3.**

La definizione può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa e la sua estensione si estende anche alle imposte indirette diverse dall'IVA.

L'adesione agevolata può trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:

1. avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
2. avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
3. avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
4. avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili

all'1.1.2023.

Valgono le regole generali quindi, in primo luogo, non si deve trattare di avvisi di accertamento preceduti dall'invito a comparire di cui all'art. 5 del DLgs. 218/97, in cui l'adesione non è fattibile.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo.

La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Definizione avvisi di accertamento

Ai sensi dell'art. 1 co. 180 della L. 197/2022, *"Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate"*.

L'acquiescenza si concretizza con il versamento degli importi scaturenti dall'atto, **tenendo conto delle riduzioni di sanzioni calcolate sulla pena irrogata e non sul minimo**. In ogni caso, **l'ammontare delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi su ciascun tributo**.

Tutti gli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP rientrano nell'acquiescenza. Per gli avvisi di liquidazione, essa è invece circoscritta alle casistiche dell'art. 15 del DLgs. 218/97 (ad esempio, disconoscimento delle agevolazioni prima casa).

Gli atti di accertamento e di liquidazione rientranti nell'ambito di applicazione della definizione sono i seguenti:

1. di atti non impugnati e impugnabili all'1.1.2023;
2. di atti notificati sino al 31.3.2023.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Quindi, non deve essere decorso, all'1.1.2023, il termine di 60 giorni per il ricorso.

La notifica del ricorso preclude l'acquiescenza.

Non è possibile computare la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione ex art. 6

co. 2 del DLgs. 546/92. Trattasi pur sempre di un'acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, che postula la rinuncia non solo al ricorso ma pure alla domanda di adesione.

L'art. 2 co. 5 del DLgs. 218/97 (a cui rinvia l'art. 15 del DLgs. 218/97), richiamato dall'art. 1 co. 179 - 185 della L. 197/2022 prevede che l'adesione ha effetto sui contributi previdenziali la cui base imponibile è la stessa delle imposte sui redditi, come i contributi INPS dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Sanatoria errori formali

Viene prevista la possibilità di **sanare gli errori formali commessi sino al 31.10.2022 con il versamento di una somma pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta**, da eseguirsi entro il 31.03.2023 ed il 31.03.2024 in caso di rateazione delle somme.

Sono sanabili le irregolarità e le infrazioni la cui inosservanza non rileva sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sull'IRAP, nonché sul pagamento di tali imposte ed è espressamente esclusa la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per l'emersione di attività patrimoniali e finanziarie richieste nel quadro RW.

Sanatoria avvisi di recupero

Per effetto dell'art. 1 co. 181 della L. 197/2022, *"Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso"*.

Gli avvisi di recupero rientranti nell'art. 1 co. 181 della L. 197/2022 sono quindi ben delineati, dovendosi trattare, alternativamente:

1. di atti non impugnati e impugnabili all'1.1.2023;
2. di atti notificati sino al 31.3.2023;
3. deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Quindi, non devono essere decorsi, all'1.1.2023, i 60 giorni per il ricorso.

Regolarizzazione omessi versamenti

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Con l'art. 1 co. 219 - 221 della L. 197/2022 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.

Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione **è richiesto che all'1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l'intimazione.**

Regolarizzando il contribuente ottiene lo **stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. Inoltre, evita gli effetti della decadenza dalla dilazione, primo fra tutti la sanzione del 45%.**

La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione ex art. 17 del DLgs.241/97, scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale **la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.**

Definizione delle liti

Per poter definire la lite è necessario che, entro l'1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio) e che, nel momento di presentazione della domanda, **non si sia ancora formato il giudicato** (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l'impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado, anche in Cassazione o in rinvio.

La lite, a differenza di quanto può dirsi ad esempio per l'art. 6 del DL 119/2018, non deve riguardare "atti impositivi" pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria (il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione).

Oggetto di definizione sono gli importi contestati in primo grado rimasti oggetto di contesa. Se in merito ad alcune parti dell'atto si è formato il giudicato interno queste non rientrano nella definizione e lo stesso vale per le parti di atto oggetto di autotutela parziale.

In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023:

1. se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
2. se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
3. se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.
4. Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove il ricorso è "pendente iscritto nel primo grado", viene meno il 10% del tributo.

Se la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga:

1. il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
2. il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.

La definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione

tributaria in cui è parte l'Agenzia fiscale. In base alla prassi, quando si tratta di liti relative ad atti di riscossione (cartella di pagamento, intimazioni, fermi, ipoteche) occorre considerare la parte processuale in senso formale. Pertanto, se l'Agenzia fiscale, a seguito di notifica del ricorso, di chiamata in causa o intervento, è parte, la lite potrebbe essere definibile.

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30.6.2023, mediante modello approvato dall'Agenzia fiscale. Entro la medesima data del 30.6.2023 bisogna pagare le somme o la prima rata. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Dilazione avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti ai sensi degli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.

Gli importi possono essere dilazionati ai sensi dell'art. 3-bis del DLgs. 462/97, in un **numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.**

In base all'art. 1 co. 159 della L. 197/2022, viene espunto dall'art. 3-bis del DLgs. 462/97 il riferimento alle 8 rate, dunque **la dilazione, a prescindere dall'importo, potrà sempre avvenire in 20 rate trimestrali.**

Notifica atti di contestazione

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 472/97, l'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

In merito alle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Notifica cartelle di pagamento e proroga termini

Per effetto dell'art. 25 co. 1 lett. a) del DPR 602/73, in caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il

termine decade quindi il 31.12.2023.

Grazie alla proroga dell'art. 1 co. 158 della L. 197/2022, si dispone lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.

Le novità in materia di imposte dirette e crediti

Credito acquisto energia e gas

Viene riconosciuto, anche per il primo trimestre del 2023, un credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nella misura pari al 45% per le imprese energivore, al 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese gasivore e non.

Premi di risultato

Viene ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, limitatamente ai premi ed alle somme erogate nell'anno 2023.

Bonus psicologo

Viene reso strutturale il bonus psicologo con previsione di un importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Credito per investimenti in beni materiali 4.0

Viene prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni con prenotazione entro il 31.12.2022, con riconoscimento del credito nella misura del 40% (fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per la quota che eccede fino a 10 milioni e del 10% per l'importo fino a 20 milioni).

Incremento ammortamento settore commercio

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata la misura che prevede il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore di PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi.

Le novità in materia di contanti, tributi locali ed altro

Innalzamento soglia contante

A decorrere dal 01.01.2023 il limite per il **trasferimento di denaro contante** tra soggetti diversi viene **innalzato a 4.999,99**.

Esenzione IMU immobili "occupati"

Viene introdotta una nuova esenzione a favore dei proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, ovvero di denuncia o iniziata azione giudiziaria penale in caso di occupazione abusiva.

IMU su immobili distrutti o inagibili

Viene prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023, l'esenzione prevista per i fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 30.11.2012 riferite ad immobili siti nei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto colpiti dal sisma e individuati ai sensi del DM 01.06.2012.

Esenzione reddito fabbricati e IMU per immobili distrutti o inagibili

Viene prorogata l'esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2016-2017 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Per tali immobili i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2022 (qualora i fabbricati siano distrutti e ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici).

In materia IMU viene prevista l'esenzione fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre al 31.12.2023.

Istituzione dell'ILIA

Viene istituita dal 01.01.2023 l'imposta locale autonoma applicabile, in luogo dell'IMU, agli immobili siti nei comuni del Friuli Venezia Giulia.

Pagamento tramite carte (POS)

Viene confermato l'obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento a prescindere dall'importo della transazione per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Viene previsto un meccanismo per rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto con riferimento alle transazioni di importo inferiore a 30 euro.

Card cultura

Viene prevista la concessione, a decorrere dall'1.1.2023 della **"Carta della cultura Giovani"**, che spetta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro.

Viene prevista, inoltre una **"Carta del merito"**, che spetta agli iscritti agli Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100/100.

Tali strumenti possono essere utilizzati per acquistare: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Le novità in materia IVA, criptovalute e diritto fiscale internazionale

Aliquota IVA somministrazioni gas e teleriscaldamento

Viene stabilita in via transitoria l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas per combustione ad usi civili ed industriali.

La stessa aliquota trova applicazione anche con riferimento alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia" con consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 01.01 al 31.03.2023.

Viene introdotta l'aliquota del 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023.

Prodotti per infanzia ed igiene femminile – aliquota IVA

Viene introdotta l'aliquota IVA del 5% per il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00), i pannolini per bambini, i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

L'aliquota del 5% trova applicazione a tutti i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile.

Pellet - aliquota IVA

Per l'anno 2023 alle cessioni di pellet si applica l'aliquota del 10%.

Regime fiscale delle criptovalute

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022 attraverso apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97.

A tali fini, per cripto-attività si intende "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate".

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:

- le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su "elementi certi e precisi". In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale ad opera degli intermediari finanziari si estende ora anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale sotto il profilo soggettivo, mentre sotto il profilo oggettivo viene esteso, appunto, alle cripto valute.

Con riferimento al quadro RW viene ora prevista l'indicazione di tali attività tra quelle oggetto di comunicazione.

Viene inoltre introdotta una procedura di regolarizzazione per l'omessa indicazione nel quadro RW e nella dichiarazione dei redditi delle cripto attività detenute fino al 31.12.2021.

La regolarizzazione comporta il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno nel caso in cui siano stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, oltre ad una maggiorazione dello 0,5% a titolo di sanzioni ed interessi sul monitoraggio fiscale.

Se non sono stati conseguiti redditi, il contribuente potrà versare una sanzione ridotta dello 0,5% per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Imposta di bollo e IVAFE

A decorrere dal 01.01.2023 le cripto attività sono soggette all'imposta di bollo e all'IVAFAE nella misura proporzionale del 2 per mille.

Rideterminazione del valore delle cripto attività

Viene data la possibilità, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto attività, di assumere il valore al 01.01.2023 in luogo di quello d'acquisto a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad imposta sostitutiva del 14%.

Deducibilità costi black list

Viene reintrodotta il limite alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali.

Viene disposto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione con controparti residenti ovvero localizzate in paesi o territori non cooperativi sono ammesse alla deduzione nei limiti del valore normale.

La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Le novità in materia lavoro e previdenza

Sgravi assunzioni under 36

Viene previsto uno sgravio del 100% dei contributi, nel limite di 8.000 euro, a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dai datori di lavoro nel periodo dal 01.01 al 31.12.2023 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata no abbiano compiuto i 36 anni di età e non siano occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Incentivo per assunzione di donne svantaggiate

L'incentivo a favore delle donne svantaggiate previsto dalla legge n. 178/2020 trova applicazione anche con riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2023.

Ci si riferisce, in particolare, alle assunzioni di donne:

1. con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi;
2. di qualsiasi età se prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che: i) risiedono in regioni ammesse ai Fondi strutturali UE; ii) sono impiegate in settori ad alta disparità occupazionale;
3. di qualsiasi età se prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Lavoro agile

Fino al 31.03.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione nella modalità di lavoro agile a tutti i lavoratori pubblici e privati "fragili", anche ed eventualmente adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza decurtazione della retribuzione.

Esonero contributivo percettori RDC (Reddito di Cittadinanza)

Viene previsto un esonero dal 100% dei contribuenti previdenziali, nel limite di 8.000 euro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 01.01 al 31.12.2023 di soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il beneficio ha una durata massima di 12 mensilità nel periodo compreso tra l'01.01 ed il 31.12.2023.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Riforma RDC (Reddito di Cittadinanza)

In previsione dell'abrogazione dell'istituto dal 01.01.2024 viene prevista:

1. la riduzione da 18 a 7 delle mensilità erogabili fatta eccezione nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o soggetti con almeno 69 anni di età;
2. l'obbligo di partecipare ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di durata almeno pari a 6 mesi, pena decadenza;
3. l'obbligo per i beneficiari da 18 a 29 anni di frequentare e iscriversi a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello;
4. la componente RDC pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione venga erogata direttamente al locatore dell'immobile che risulta dal contratto di locazione;
5. il maggior reddito di lavoro percepito (nel limite massimo consentito) non concorre alla determinazione del beneficio economico;
6. i comuni devono impiegare tutti i percettori di RDC residenti nell'ambito dei progetti utili alla collettività;
7. la decadenza della misura in caso di prima mancata accettazione della prima offerta di lavoro.

Prestazioni occasionali

Si segnala, in materia di prestazioni occasionali:

1. l'innalzamento della soglia da 5.000 a 10.000 euro del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori;
2. un ampliamento del limite relativo alla forza lavoro, per effetto del quale potranno accedere al contratto gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori (in precedenza 5);
3. il divieto generale di ricorso all'istituto per il settore agricolo, in previsione dell'introduzione di una disciplina ad hoc.

Per il biennio 2023-2024 viene prevista la possibilità di stipulare contratti per l'impiego occasionale di manodopera agricola con riferimento ad attività di natura stagionale non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Le prestazioni devono essere rese con soggetti che non hanno avuto alcun rapporto di lavoro in agricoltura nei 3 anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro, tra cui:

- persone disoccupate, percettori di naspi, dis coll, rdc o percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico;
- detenuti o internati ed ammessi al lavoro all'esterno.

Il contratto ha una durata massima di 12 mesi.

Pensioni Quota 103

Viene introdotto per il solo 2023 un accesso pensionistico anticipato per coloro che possiedono congiuntamente un'età anagrafica di almeno 62 anni e 41 anni di contributi.

I requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il diritto può essere esercitato successivamente.

I soggetti che possiedono i requisiti descritti hanno diritto al trattamento a decorrere edal 01.04.2023 ovvero dal 01.08.2023 se dipendenti pubblici.

Su specifica opzione, coloro che pur rientrando nei requisiti sopra descritti non intendono collocarsi in pensionamento, possono fruire della quota contributi a carico del lavoratore direttamente nella retribuzione.

Pensioni Opzione donna

Viene prorogato l'accesso all'anticipo pensionistico "opzione donna" nel caso in cui le interessate siano in possesso al 31.12.2022 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2.

L'opzione può essere esercitata in caso di assistenza da almeno 6 mesi a coniuge o parente di primo grado convivente con handicap, ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni ovvero siano affetti da patologie, siano deceduti o mancanti.

Potranno accedere all'anticipo coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata non inferiore al 74%.

L'opzione può essere inoltre esercitata da parte di donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Esonero quota IVS a carico de lavoratore

L'esonero della quota IVS a carico del lavoratore viene riconosciuta anche per i periodi paga dal 01.01.2023 al 31.12.2023 nella misura del 2% a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per 13 mensilità non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato del rateo di tredicesima.

L'esonero viene riconosciuto nella misura del 3% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Congedo parentale

Viene prevista la possibilità per le lavoratrici e per i lavoratori di fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato all'80% a condizione che venga fruito entro il sesto anno di vita del bambino.

Viene inoltre richiesto che le lavoratrici e i lavoratori beneficiari terminino il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2022.

Lo Studio ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.